



COMUNE DI ROBBIATE

Regolamento per la disciplina del commercio su aree
pubbliche e per la disciplina delle cessioni a fini
solidaristici

*Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
e della Legge Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni*

30 Settembre 2019

Delibera C.C. n. 30/2019

Sommario

NORMATIVA GENERALE.....	4
Art. 1 - Oggetto a ambito di applicazione.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Osservanza degli altri Piani e Regolamenti Comunali	7
Art. 4 - Competenze degli uffici comunali	7
Art. 5 - Esercizio dell'attività.....	8
Art. 6 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione	9
Art. 7 - Pubblicità dei posteggi liberi	11
Art. 8 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	12
Art. 9 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali	13
Art. 10 - Cessazione dell'attività e subingresso	13
Art. 11 - Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	15
Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	15
Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	16
Art. 14 - Festività.....	17
Art. 15 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.....	17
Art. 16 - Condotta dei venditori.....	17
Art. 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione	18
Art. 18 - Validità delle presenze ed assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi.....	19
Art. 19 - Dimostrazione del titolo ed informazioni.....	21
Art. 20 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	21
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI.....	23
Art. 21 - Concessione del posteggio – Durata – Dimensioni	23
Art. 22 - Mercato settimanale: ubicazione ed orari	23
Art. 23 - Planimetria dei mercati	24
Art. 24 - Utilizzo del posteggio.....	24
Art. 25 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	26
Art. 26 - Scambio reciproco di posteggio	26
Art. 27 - Posteggi riservati agli imprenditori e produttori agricoli	27
Art. 28 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo	27
Art. 29 - Revoca della concessione del posteggio	28

Art. 30 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità	29
Art. 31 - Merce in vendita – cartellini prezzo	29
COMMERCIO ITINERANTE	30
Art. 32 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	30
Art. 33 - Determinazione degli orari	31
Art. 34 - Istituzione	32
Art. 35 - Spostamento del giorno di fiera o sagra	32
Art. 36 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra	32
Art. 37 - Autorizzazione per operare nelle fiere	33
Art. 38 - Assegnazione posteggi e criteri di priorità ai fini della graduatoria	34
Art. 39 - Spunta giornaliera nella fiera	36
Art. 40 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari	36
ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	37
Art. 41 - Posteggi isolati	37
Art. 42 - Manifestazioni con esercizio occasionale o temporaneo dell’attività di vendita su aree pubbliche	38
Art. 43 - Aree commerciali private	38
DISCIPLINA PER LA CESSIONE A FINI SOLIDARISTICI	39
Art 44 - Oggetto	39
Art. 45 - Cessioni a fini solidaristici ed esclusioni	39
Art 46 - Soggetti	40
Art 47 - Beni ad oggetto di cessioni a fini solidaristici	40
Art 48 - Individuazione delle aree	41
Art 49 - Disciplina e frequenza svolgimento cessioni solidaristiche	41
Art 50 - Domanda per lo svolgimento dell’attività su suolo pubblico	42
Art 51 - Caratteristiche delle postazioni oggetto di cessione a fini solidaristici	43
Art 52 - Sanzioni	44
Art. 53 - Normativa igienico-sanitaria	45
Art. 54 - Attrezzature e disposizione della merce	45
Art. 55 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari	46
Art. 56 - Prescrizioni per la vendita di prodotti alimentari	47
DISPOSIZIONI FINALI	51
Art. 57 - Carta di esercizio e attestazione	51
Art. 58 - Vigilanza	51

Art. 59 - Sanzioni.....	51
Art. 60 - Risarcimento danni.....	52
Art. 61 - Diffida - Esecuzione d' ufficio	52
Art. 62 - Osservanza degli altri regolamenti comunali	52
Art. 63 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore.....	53
Art. 64 - Pubblicità del regolamento	53

NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto a ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. della L.R. 2/2/2010 N. 6, e successive modifiche ed integrazioni disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e/o aree messe a disposizione del Comune dal proprietario per l'esercizio di tali attività, in conformità con le disposizioni contenute nella normativa comunitaria, statale e regionale.
2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

1. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 1. per commercio svolto in forma itinerante: la forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;

- II. somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti ed attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- III. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi e destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più giorni della settimana, a disposizione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- IV. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- V. per fiera o sagra: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VI. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore si è presentato in fiera (art.16 LR 6/2010), prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- VII. per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, di sede legale in caso di società, o dal comune nel quale il richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare l'attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- VIII. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- IX. per posteggio isolato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

- X. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria per un massimo di 12 giornate;
- XI. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XII. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XIII. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;
- XIV. per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XV. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- XVI. per "PEC": posta elettronica certificata
- XVII. per "cessione a fini solidaristici": le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. L'oggetto sociale e le caratteristiche dell'ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo dello stesso.

Art. 3 - Osservanza degli altri Piani e Regolamenti Comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti vigenti ed in particolare:
 - a. dello strumento urbanistico
 - b. del regolamento di Polizia Urbana
 - c. del regolamento Igienico Sanitario
 - d. del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Art. 4 - Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione e la direzione delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'Ufficio Commercio, mentre le attività di controllo sono assicurate dalla Polizia Locale e dagli altri organi statali deputati ad assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, delle comunicazioni/SCIA, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia e l'emissione delle ordinanze ingiunzione sono attribuite al Responsabile dell'Ufficio Commercio.
3. Le operazioni di spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi vengono assicurate dalla Polizia Locale.
4. Le competenze in materia spettano ai rispettivi responsabili ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 5 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi in sede fissa dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 (*con posteggio*), rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998 (*itinerante*), abilita il titolare all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago, nonché a partecipare alla spunta nei mercati della Regione Lombardia.
6. Ad uno stesso operatore commerciale (sia persona fisica o società di persone) non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, ivi compresi quelli di cui all'art. 67 della L.R. 6/10, così come modificato dall'art. 23 della L.R. 3/12, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore merceologico. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione.

8. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari sono dettati dalle specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriale e/o sindacali.
9. Gli operatori commerciali devono tenere sul posto, a disposizione delle forze di polizia, le autorizzazioni in originale, che abilitano all'esercizio dell'attività.

Art. 6 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile dell'ufficio Commercio.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per dodici anni della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato e pubblicato sul sito del Comune.
3. Nella domanda deve essere formulata con le seguenti condizioni:
 - a. dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. possesso dei requisiti morali e, se richiesti, professionali, di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e di cui all'art. 67 della L.R. 6/10, come modificata dalla L.R. 3/12, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
 - d. non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;

- e. l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f. il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i seguenti criteri:
- a. Criteri legati alla maggiore professionalità:

CRITERIO	Anzianità di iscrizione al Registro Imprese fino a 5 anni	Anzianità di iscrizione al R.I. maggiore a 5 anni e fino a 10 anni	Anzianità di iscrizione al R.I. oltre 10 anni
PUNTI	40	50	60

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda.

- b. Criteri legali all'anzianità acquisita sul posteggio:
 - I. All'operatore che già abbia esercitato l'attività sul posteggio bandito sono attribuiti punti 40
 - c. Criteri legati all'impresa;
 - I. Presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva da parte dell'impresa partecipante = punti 30.
5. L'osservanza al settore merceologico è la prima condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio.
6. Le domande devono-trasmesse tramite PEC. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Commercio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma precedente. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della

graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria formulata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
9. La durata delle nuove concessioni è fissata in dodici anni decorrenti dalla data del rilascio. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, salvo quanto previsto dal successivo comma in via transitoria, è indetto un bando per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
10. In considerazione di quanto previsto dal D.lgs. 59/2010 e dalla successiva Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 05/07/2012, è stabilito che:
 - a. le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (sino al 07/05/2010) rimangono efficaci sino alla scadenza prevista;
 - b. le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 (sino al 07/05/2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 04/07/2012) sono prorogate sino alla data del 31/12/2019 compreso;
 - c. le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 04/07/2012) sono prorogate sino al 31/12/19.

Art. 7 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, il Responsabile dell'ufficio del Commercio emana un bando pubblico di assegnazione dei posteggi liberi, lo pubblicizza e lo pubblica sul sito del Comune. Il bando viene trasmesso, altresì, ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

2. Ogni interessato può presentare domanda volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando all'albo pretorio on line.

Art. 8 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 114 del 31/03/1998, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio ed è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda o scia telematica al Comune, contenente:
 - a. generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 e, per i soli genere alimentari, il possesso dei requisiti professionali, di cui al medesimo articolo. (In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98);
 - d. il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. La domanda deve essere inviata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
4. Il Responsabile del procedimento verifica i dati del richiedente, attraverso la piattaforma muta della Regione Lombardia, al fine di verificare se lo stesso sia o meno in possesso di altra autorizzazione itinerante rilasciata da altro comune lombardo.

5. Qualora la domanda non sia regolare o completa, mancante della copia del documento di identità e/o permesso di soggiorno, il responsabile del procedimento né da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere trasmesse tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile dell'Ufficio Commercio, deve essere motivato e comunicato all'interessato.
7. Prima dell'inizio dell'attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della Scia ai fini igienico sanitari.

Art. 9 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

1. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 10 - Cessazione dell'attività e subingresso

1. Si cessa dall'attività per rinuncia scritta o cessione della stessa.
2. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010.

3. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
4. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo di durata della concessione.
5. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda.
6. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
7. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
8. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza è comunicata all'interessato tramite comunicazione scritta via PEC dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
9. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. L'erede può continuare ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il

titolo di erede. La decadenza è comunicata all'interessato con comunicazione scritta tramite PEC dal Responsabile dell'Ufficio del Commercio.

Art. 11 - Re-intestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la re-intestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune dove intende esercitare l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la re-intestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

Art. 12 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva (si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione), il Responsabile dell'ufficio del Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:

- a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b. l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 13 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica sia con posteggio che in forma itinerante viene revocata dal Responsabile Ufficio del Commercio quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità
 - b) Il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per più di sedici giorni, salvo l'assenza sia stata comunicata per giustificato motivo
 - c) L'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità
 - d) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 20 della L.R. 6/2010
 - e) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata comunicazione di re-intestazione del titolo da parte degli eredi
 - f) Non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali assistenziali
2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line.
3. Alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 14 - Festività

1. Qualora il mercato cada in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato. Il Comune autorizza lo svolgimento del mercato il pomeriggio del giorno prima (dalle ore 14.00 alle ore 17.30), purché non festivo, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano e a seguito della richiesta scritta di almeno la metà ambulanti.
2. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di spunta.

Art. 15 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione ai mezzi di soccorso, le carrozzine degli invalidi e bambini.
2. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione del competente ufficio comunale, è ammessa nella loro prossimità

Art. 16 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di conformarsi alle norme di leale concorrenza e di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci, sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi rimanendo nei limiti della soglia di normale tollerabilità.

Art. 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione

1. La Giunta Comunale determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di posteggio del mercato.
2. In osservanza del vigente Regolamento Comunale per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio da parte di uno spuntista per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (tale tariffa comprende anche il servizio raccolta rifiuti). Il pagamento del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili dovrà esser effettuato secondo le modalità attive presso il Comune di Robbiate. Le coordinate bancarie sono rese disponibili sul sito ufficiale dello stesso all'indirizzo www.comune.robbiate.lc.it.
3. L'operatore commerciale, per l'assegnazione giornaliera del posteggio, dovrà dimostrare all'Amministrazione Comunale, di aver assolto i pagamenti così come previsto dal *Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione per dodici anni è sottoposto al pagamento della COSAP. L'importo del canone di occupazione suolo pubblico è determinato in ragione della superficie di vendita assegnata a ciascun operatore e viene riscosso annualmente.
5. Il mancato versamento di quanto dovuto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.

6. L'omesso pagamento oltre il termine di 90 giorni comporta la revoca dell'autorizzazione e di conseguenza la decadenza della concessione del posteggio.
7. Ciascun operatore deve portare con sé ad ogni frequenza di mercato la copia della ricevuta del versamento del canone suddetto.

Art. 18 - Validità delle presenze ed assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi

1. La presenza o l'assenza degli operatori concessionari di posteggio è rilevata dalla Polizia Locale addetta al mercato entro le ore 8.30 ed annotata in un apposito registro.
2. I posteggi del mercato che non vengono occupati dai rispettivi titolari potranno essere assegnati entro le ore 8.30, da parte del personale della Polizia Locale addetto al mercato e, per la singola giornata, ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, secondo una graduatoria formulata dall'Ufficio Commercio in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a. maggior numero di numero di presenze sul mercato;
 - b. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come risultante dal registro delle imprese.

Tale operazione è definita spunta.

3. La graduatoria verrà aggiornata annualmente, con revisione dinamica. La graduatoria annuale aggiornata, verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Robbiate per 15 giorni, con provvedimento da parte del Responsabile dell'ufficio del Commercio. Tale graduatoria, viene aggiornata da parte del personale della Polizia Locale in occasione di ogni giornata di mercato annotando, in un apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato stesso ed il titolo autorizzativo che viene utilizzato.

4. I posteggi mantengono la dimensione originaria e vengono assegnati in ordine di maggiore presenza giornaliera di spunta, purché siano compatibili con le dimensioni delle strutture di vendita dell'aspirante.
5. Il registro indicante le presenze e le assenze relative agli spuntisti viene trasmesso trimestralmente all'Ufficio Commercio per la compilazione e l'approvazione della graduatoria di cui al comma 2.
6. Alla fine di ogni anno gli operatori che non hanno totalizzato un numero minimo di presenze pari alla metà delle giornate di effettuazione del mercato nell'ultimo triennio saranno cancellati dalla graduatoria. L'Ufficio Commercio riordina la graduatoria dei cosiddetti spuntisti relativa all'anno trascorso in base al numero di effettive presenze nel mercato. Le assenze per malattia, gravidanza o infortunio, debitamente documentate, saranno considerate come giustificate.
7. Chi intende partecipare alla spunta comunica per iscritto tale intenzione utilizzando un modulo predisposto e reperibile sul sito istituzionale ed attende di essere inserito nella graduatoria trimestrale.
8. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
9. Chi partecipa all'assegnazione del posteggio non occupato deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica e della carta di esercizio.

Art. 19 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta degli addetti preposti al controllo. Deve quindi essere in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio vidimata secondo le procedure stabilite dalla regione Lombardia.
2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, si dovrà dare dimostrazione del titolo di rappresentanza entro 15 giorni, altrimenti si procederà in termini sanzionatori.

Art. 20 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale sentite le associazioni di categoria. In questo caso l'operatore che dovesse rinunciare alla concessione per questi motivi ha diritto al rimborso della quota annuale rimanente.
2. Anche l'ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.
3. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento definitivo in altra sede o in un altro giorno lavorativo possono essere disposti per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, limitazioni e vincoli viabilistici e igienico sanitari o miglorie del mercato.
4. In caso di riduzione del numero dei posteggi il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

5. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio del Commercio.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 21 - Concessione del posteggio – Durata – Dimensioni

1. La concessione dei posteggi nel mercato ha la durata di dodici anni. Non è previsto il rinnovo automatico della concessione, bensì si deve procedere ad un nuovo bando di assegnazione.
2. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.
3. La dimensione del posteggio è indicata nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 22 - Mercato settimanale: ubicazione ed orari

1. Nel giorno di VENERDI' di ogni settimana, sull'area di parcheggio di VIA MONS. MERLINI, si svolge il mercato su aree pubbliche, di generi vari.
2. L'area di mercato attualmente si compone da complessivi N. 13 POSTEGGI, così come indicati nella planimetria, quale parte integrante del presente regolamento, di cui:
 - a. settore alimentare: N. 6
 - b. settore non alimentare: N. 7
 - c. imprenditori agricoli del territorio; all'insorgere di specifica necessità è data facoltà al responsabile dell'Ufficio del Commercio di identificare nuovi spazi loro destinati in misura non superiore a 1 posteggio
3. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato da parte del Consiglio Comunale non presentano modifica al presente regolamento.
4. I venditori dovranno trovarsi sul mercato entro le ore 8.
5. L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8 alle ore 13.

6. 60 minuti dopo l'orario di chiusura delle vendite, i posteggi devono essere completamente liberi.
7. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati sulla sede stradale interessata con apposita segnaletica.
8. Il mercato non potrà svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale, del Capodanno, del 25 aprile e del 1 maggio.
9. Gli orari del mercato possono essere modificati con ordinanza del Sindaco sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 23 - Planimetria dei mercati

1. Presso l'Ufficio Commercio e sul sito istituzionale dell'Ente è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, il settore merceologico, la superficie e la loro dislocazione.

Art. 24 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.
2. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:
 - a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
 - b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo

di m. 2 misurata nella parte più bassa e non deve sporgere oltre il confine con altra occupazione del suolo assegnato;

- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) Il titolare del posteggio non può accedere all'area di mercato prima delle ore 7 del mattino e deve lasciare libera l'area entro le ore 14. L'inizio delle operazioni di vendita è fissato per le ore 8 ed il termine per le ore 13.
- e) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- f) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- g) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- h) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- i) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- j) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio, la carta di esercizio, e i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

Art. 25 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. La domanda sarà accolta dal Responsabile dell'Ufficio del Commercio previa verifica del rispetto del settore merceologico (alimentare e non) del mercato e del tipo di attrezzature utilizzate avuto riguardo delle dimensioni e delle caratteristiche del posteggio.

Art. 26 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che gli interessati inoltrino apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta. L'istanza dovrà essere sottoscritta da entrambi gli operatori richiedenti, i quali dovranno, altresì, rinunciare espressamente, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. Il Responsabile dell'Ufficio del Commercio "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto della suddivisione del mercato nei due settori merceologici, alimentare e non, in modo da rispettarla e dei limiti dimensionali necessari.

Art. 27 - Posteggi riservati agli imprenditori e produttori agricoli

1. L'assegnazione del posteggio agli imprenditori e produttori agricoli e dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata sulla base delle presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità dell'azienda di cui al D.Lgs. 228/2001, comprovata con autocertificazione.
2. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di imprenditore o produttore agricolo secondo le modalità di legge.
3. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate dall'art 18 del presente regolamento.
4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi può essere fatta per un anno e per periodi limitati nell'arco dell'anno.
5. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto, sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato agli spuntisti con il più alto numero di presenze di mercato con merceologia alimentare, salvo l'eventuale presenza di spunta di imprenditori agricoli.

Art. 28 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di cui all'art 24 del presente regolamento oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (diciassette giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio od altri gravi impedimenti debitamente documentati. In tali casi, qualora l'esercente comunichi al Comune il periodo d'assenza e le motivazioni, è possibile ottenere la conservazione del posteggio. La conservazione può essere disposta per un periodo massimo di 8 mesi, computando anche le assenze consecutive effettuate prima della domanda di conservazione del posto. Nel caso di malattia, previa presentazione di certificato medico dell'Autorità sanitaria, può disporsi la conservazione del posteggio per periodi superiori.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, il Responsabile dell'Ufficio del Commercio notifica all'interessato la decadenza tramite l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90.
3. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo 110/1998.
4. L'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione.
5. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 29 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso, salvo la restituzione del canone di concessione non goduto.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nel mercato.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel mercato, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. L'operatore, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata è disposta dal Responsabile dell'Ufficio del Commercio che ne cura anche la notifica all'interessato.
5. L'autorizzazione è revocata per i motivi di cui all'art 13 comma 1 del presente regolamento
6. Il provvedimento di revoca viene disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende

assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

7. Alla revoca dell'autorizzazione di Tipo A) di cui all'art 5 comma 4 del presente regolamento segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 30 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionali.
2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.
3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non oviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 31 - Merce in vendita – cartellini prezzo

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114/98, il commerciante su aree pubbliche è tenuto ad esporre in modo chiaro e ben leggibile i cartellini indicatori dei prezzi su tutti i prodotti esposti.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 32 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 1, lettera B) del D.lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. 59/63 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste temporali limitate per il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.
3. L'autorizzazione itinerante permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento e svago.
4. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. Al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:
 - a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
 - c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve.
6. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 250 metri dal centro mercato o fiera.
7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati allo svolgimento dell'attività su tutto il territorio nazionale, alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago, nonché a partecipare alla spunta nei mercati della Regione Lombardia.

8. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della sanità 2 marzo 2000 è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi e funghi freschi.

Art. 33 - Determinazione degli orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito dalle ore 5 e non oltre le ore 24.

FIERE E SAGRE

Art. 34 - Istituzione

1. Le fiere/sagre vengono istituite con atto del Consiglio Comunale.
2. Nell'atto istitutivo, il Comune può stabilire che l'organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni fieristiche possano essere affidate a soggetti diversi dal Comune stesso. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della fiera da parte degli uffici comunali.
3. Per ciascun anno solare viene fissato il calendario delle fiere, il numero di posteggi in esse previsti, l'eventuale suddivisione per settore merceologico e quanto altro necessario per il regolare svolgimento di tali manifestazioni.
4. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 35 - Spostamento del giorno di fiera o sagra

1. Lo spostamento del giorno di fiera/sagra è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

Art. 36 - Soppressione e trasferimento delle aree di fiera o sagra

1. I casi di soppressione e di variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, sono deliberati dalla Giunta Comunale previa consultazione delle parti sociali.

2. L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime sono deliberati dal Comune con la medesima procedura di cui al comma precedente. Il Settore attività economiche e produttive (S.U.A.P.) comunica alla Regione l'eventuale soppressione delle stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico - sanitari è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Art. 37 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune di rilascio, settore/i merceologico/i;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f. data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate esclusivamente tramite inviata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata di 12 anni.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all'Ufficio Commercio. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci

giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sarà affissa all'Albo Pretorio on line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine ed a cura dell'Ufficio Commercio, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
6. L'ordine e la disciplina sulla fiera verranno assicurati dagli addetti al Servizio di Polizia Locale e dagli altri organi statali deputati ad assicurare l'espletamento delle attività di controllo, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 38 - Assegnazione posteggi e criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Tutti gli operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.
2. I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:
 - a. Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it utilizzando preferibilmente il modulo predisposto per ciascuna fiera sul sito del comune all'indirizzo www.comune.robbiate.lc.it/moduli.
 - b. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, l'Ufficio Commercio predisporrà una graduatoria in base ai criteri di priorità stabiliti con il documento unitario delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata del 05/07/2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, ovvero:

- i. fino al 31/12/2019: maggior numero di effettive presenze pregresse maturate nell'ambito della medesima fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - ii. a partire dal 1/1/2020: si applicano i criteri indicati all'art. 5, comma 3, del presente regolamento, nonché i seguenti criteri legati all'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione:
 - iii. criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5
 - iv. criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3
 - v. criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi: punti 2
3. A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.
4. Contro la graduatoria stilata dall'Ufficio Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni il Comune è chiamato a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.
5. Agli operatori verrà comunicato il numero del posteggio assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico o gli estremi per il bonifico bancario, la cui ricevuta dovrà essere esibita agli addetti il giorno della fiera. La mancata esibizione della ricevuta del pagamento di cui sopra, rende nulla la decisione di assegnazione. Nella stessa fiera l'operatore commerciale, fatti salvi i diritti acquisiti, potrà avere un massimo di due posteggi.
6. Alle fiere o sagre possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati se previsti.
7. Gli assegnatari di posteggio che non partecipano alle fiere continuativamente per tre edizioni perdono l'anzianità di partecipazione effettivamente maturata.

Art. 39 - Spunta giornaliera nella fiera

1. L'occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro le ore 7.30, cioè mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali (ore 8.00). Dopo tale orario si procederà ad assegnare i posti che non risultano utilizzati dai rispettivi assegnatari tenendo conto dell'ordine della graduatoria e, successivamente, esaurita la graduatoria, agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta, seguendo i criteri già enunciati nel presente regolamento.
2. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche prevista dalla legge regionale vigente. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio; l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.
3. L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al settore alimentare.

Art. 40 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, saranno indicati nella delibera di istituzione della fiera.

ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 41 - Posteggi isolati

1. Al fine di soddisfare carenze o altre esigenze territoriali riguardanti la presenza di attività commerciali per la vendita al dettaglio del settore alimentare e non alimentare, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande, con atto del Comune, è possibile istituire postazioni composte da posteggi isolati da un minimo di uno ad un massimo di tre per postazione, e di tipologia merceologica uguale o diversa l'una dall'altra, suddivisi o meno per settore merceologico.
2. I posteggi possono essere istituiti a carattere permanente, temporaneo od occasionale.
3. I posteggi permanenti possono essere dotati di strutture fisse, chioschi od altro, per i quali è necessario procedere alla regolarizzazione a fini edilizi - urbanistici.
4. I requisiti per l'assegnazione dei posteggi di cui ai commi precedenti sono:
 - a. Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - b. Presentazione del DURC regolare;
 - c. Offerta di prodotti "made in Italy", prodotti biologici, prodotti a KM0, servizi a domicilio o presentazione di progetti innovativi.
5. Con provvedimento di Giunta saranno evidenziate le zone dove sarà possibile esercitare l'attività di cui al presente articolo, nonché, invece, quelle zone, interdette allo svolgimento di tale attività per motivi viabilistici o igienico - sanitari.

Art. 42 - Manifestazioni con esercizio occasionale o temporaneo dell'attività di vendita su aree pubbliche

1. Le manifestazioni temporanee sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.
2. Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione.
3. Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno soggetti alle disposizioni contenute negli artt. 32 e 33 del presente regolamento.
4. In occasione di manifestazioni con esercizio occasionale dell'attività di vendita su aree pubbliche, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, da comitati e/o altri soggetti privati, possono essere ammessi a partecipare operatori non professionali che pongono in vendita merci o prodotti derivanti da attività creativa e/o manuale e opere del proprio ingegno.

Art. 43 - Aree commerciali private

1. Qualora si rendessero disponibili aree private per l'esercizio dell'attività commerciale, l'assegnazione avverrà secondo quanto previsto nel precedente art. 41. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

DISCIPLINA PER LA CESSIONE A FINI SOLIDARISTICI

Art 44 - Oggetto

1. I successivi articoli del presente regolamento disciplinano le cessioni a fini solidaristici ai sensi:
 - a. Legge Regionale 24 settembre 2015 n. 24 (Integrazioni alle Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6) avente come oggetto: "Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di Enti non commerciali;
 - b. Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere)
 - c. D.G.R. 18 aprile 2016 n. X/5061 avente come oggetto: "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni ai fini solidaristici"
2. Le cessioni a fini solidaristici riguardano le attività occasionali, a carattere non commerciale, quali cessioni di fiori, piante, frutti o altri generi, alimentari e non, effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico, aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno ad enti ed iniziative caritatevoli, solidaristiche e di ricerca.

Art. 45 - Cessioni a fini solidaristici ed esclusioni

1. Si considerano "cessioni ai fini solidaristici" le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato le merci indicate all'art. 46 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e di conseguenza i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del TUIR e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo (anche comunale) ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 460/97.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente piano comunale le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:
 - a. qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione o ente organizzatrice);
 - b. qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

Art 46 - Soggetti

1. Le cessioni a fini solidaristici di cui all'art. 45 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, (linee guida DGR n.5061 del 18/4/2016), almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività. L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Art 47 - Beni ad oggetto di cessioni a fini solidaristici

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:
 - a. prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
 - b. prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.
2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

Art 48 - Individuazione delle aree

1. In considerazione delle dimensioni del territorio comunale e delle aree pubbliche/aperte al pubblico a disposizione dove si riscontrano flussi significativi di persone dovuti alla presenza di servizi pubblici, del carattere occasionale delle richieste nonché dell'ubicazione delle varie attività commerciali, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Piano, possono essere utilizzate le seguenti aree:
 - Piazza della Repubblica – area municipio
 - Via Merlini/ Piazza Giovanni Paolo I
 - Via Villa
 - Piazza Strazza
 - Piazza Brivio

Art 49 - Disciplina e frequenza svolgimento cessioni solidaristiche

1. In considerazione delle associazioni attive sul territorio il numero massimo di iniziative annuale consentita è pari a 12.
2. Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 3 (tre).
3. Il banchetto utilizzato dovrà avere dimensioni non superiori ai 10/12 mq. totali di area occupata.
4. Nella stessa area non potranno essere effettuate più di due iniziative consecutive di cessione ai fini solidaristici dello stesso prodotto.
5. La durata massima di ogni iniziativa è di due giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

Art 50 - Domanda per lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico

1. Gli enti che intendono svolgere le attività oggetto del presente Piano, devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:
 - a. una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possono desumere le caratteristiche indicate all'art 46 del presente regolamento;
 - b. una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità.
2. In ottemperanza al presente comma, per quanto riguarda le specifiche di cui al comma 1 lett. a), gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere al suddetto obbligo comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.241/90.
3. La documentazione di cui al comma 1 lett a) deve essere sempre tempestivamente aggiornata a cura dell'ente non commerciale.
4. In caso di svolgimento dell'attività su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica, l'ente presenta al comune la domanda di concessione del suolo pubblico almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, tramite PEC con eventuali allegati firmati digitalmente, corredata dei seguenti elementi:
 - a. generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
 - b. indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi nelle aree indicate dal Piano in oggetto.
 - c. dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, veicolo, ecc.);
 - d. data, orario e finalità dell'iniziativa;
 - e. tipo di merce offerta in cessione;

- f. dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
 - g. dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
5. In caso di pluralità di iniziative svolte presso lo stesso comune, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative medesime di durata massima annuale. Qualora le domande presentate eccedano il limite di cui all'art. 49, le postazioni e date disponibili sono suddivise equamente tra i soggetti richiedenti in base anche alla cronologia di presentazione oltre che alle finalità degli eventi.
6. L'Ufficio del Commercio, verifica che il richiedente abbia le caratteristiche previste dal presente regolamento e che le postazioni in cui si svolge l'attività rispettino i requisiti/prescrizioni di cui all'art. 49 e provvede ad emettere il provvedimento di concessione o di diniego della stessa.
7. La comunicazione deve essere presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it almeno 30 giorni prima dell'evento o del primo evento in calendario. L'attività potrà essere svolta se il comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 10 giorni dall'inizio dell'iniziativa.
8. Possono sempre essere esercitate, anche in deroga a quanto previsto nel presente Piano le iniziative promosse, in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale. Deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

Art 51 - Caratteristiche delle postazioni oggetto di cessione a fini solidaristici

1. Il comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:
- a. non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
 - b. non danneggiare la sede stradale;

- c. non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
 - d. non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
 - e. non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.
2. L'attività oggetto del presente Piano deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità solidaristiche già citate. Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
 3. Le postazioni e gli eventuali relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. È vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti eccedenti la soglia di normale tollerabilità. È vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
 4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
 - a. indicazione dell'ente promotore;
 - b. scopo perseguito con la raccolta fondi;
 - c. la dizione "offerta libera", eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
 5. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

Art 52 - Sanzioni

1. Le attività esercitate in violazione delle previsioni del presente titolo comportano l'applicazione da parte del comune di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dall'art. 29 ter della L.R. n. 6/20101 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 24/2015 ed in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Art. 53 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti specifici in materia, dall'ordinanza del Ministro della Salute del 03 aprile 2002 e dal vigente Regolamento Locale di Igiene.
2. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati, la funzionalità delle aree per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

Art. 54 - Attrezzature e disposizione della merce

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro e in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.
2. È consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con ordine ed indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita, e di quanto altro la normativa vigente richieda.

4. Per la vendita dei prodotti alimentari in genere è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali od in altri recipienti igienicamente idonei. I prodotti ortofrutticoli e gli alimentari conservati possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso ad all'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
8. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
9. È vietato al pubblico toccare le merci alimentari non confezionate.

Art. 55 - Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità Sanitaria preposta. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoi di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica

non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

2. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.
3. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Art. 56 - Prescrizioni per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione nelle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:
 - a. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
 - b. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i. Devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria.
 - ii. I banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria.

- iii. È vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione.
 - iv. Si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate.
 - v. Le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente selezionate e pulite;
 - vi. È vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
- c. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i. Il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente.
 - ii. È vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti.
 - iii. Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo".
 - iv. I piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° gradi centigradi. Tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
- d. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i. I prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione.

- ii. È consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile.
 - iii. Si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna.
 - iv. Le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta.
- e. *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
- i. Avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intra valvare.
 - ii. Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi.
 - iii. Avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizione di igiene e vitalità.
 - iv. È vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
- f. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
- g. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. È vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
- h. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'Autorità Sanitaria preposta. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
- i. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione,

diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dal Regolamento del T.U.L.P.S..

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Carta di esercizio e attestazione

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale e dell'attestazione annuale degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

Art. 58 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento sono affidati al Corpo di Polizia Locale e agli altri organi statali deputati ad assicurare l'espletamento delle attività di controllo.

Art. 59 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. 6/2010 e sue successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 ad €500,00 (art.7bis DL 267/2000)
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni amministrative di cui alla L.R. 6/2010 e s.m.i. sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.
3. Le somme riscosse per le infrazioni di cui al precedente comma sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 60 - Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 61 - Diffida - Esecuzione d' ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivergli all'uopo un termine perentorio.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto anti giuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 62 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 63 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale.

Art. 64 - Pubblicità del regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso il presente Regolamento viene pubblicato sul sito del Comune.